

STATUTO COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 dell’11.5.2023

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 18.11.2024

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI 5

Art. 1 - Definizione 5
Art. 2 – Autonomia 5
Art.3 – Territorio 5
Art. 4 – Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco 6
Art. 5 - Finalità 6
Art. 6 – Pari opportunità 7
Art. 7 – Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili 7
Art. 8 – Tutela dei dati personali 7
Art.9 – Partecipazione 7
Art.10 - Consiglio Comunale dei ragazzi 7

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE 8

Capo I 8
Organi e loro attribuzioni 8
Art.11- Organi 8
Art.12 - Deliberazioni degli organi collegiali 8
Art.13 - Consiglio Comunale 8
Art. 14 – Consiglieri 9
Art.15 - Diritti, doveri e poteri dei Consiglieri 9
Art.16 - Gruppi consiliari 9
Art.17 - Pubblicità delle spese elettorali 10
Capo II 10
Consiglio Comunale 10
Art.18 – Consiglio comunale – Poteri 10
Art.19 - Linee programmatiche di mandato 10
Art.20 - Sessioni e convocazione 11
Art.21 - Numero legale per la validità delle sedute 12
Art.22 - Numero legale per la validità delle deliberazioni 12
Art.23 - Pubblicità delle sedute 12
Art.24 - Delle votazioni 12
Art.25 – Commissioni consiliari permanenti 13
Art. 26 – Consigliere delegato 13
Capo III 13
Giunta Comunale 13
Art. 27 - Giunta comunale 13
Art.28 - Composizione della Giunta Comunale 14
Art.29 - Nomina della Giunta Comunale 14
Art.30 - Funzionamento della Giunta comunale 14
Art.31 – Competenze della Giunta comunale 14
Capo IV 15
Sindaco 15
Art.32 - Sindaco 15
Art.33 - Attribuzioni di amministrazione 16
Art.34 - Attribuzioni di vigilanza e organizzazione 16
Art.35 - Mozione di sfiducia 16
Art.36 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco 17

Art.37 - Vicesindaco e Assessori delegati 17

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE 18

Capo I 18
Partecipazione popolare 18
Art.38 – Forme partecipative 18
Art. 39 - Libere forme associative 18
Art.40 - Consultazioni 18
Art.41 - Diritto di petizione 18
Art.42 - Interrogazioni 19
Art.43 - Diritto d'iniziativa 19
Art.44 - Contributi alle associazioni 19
Art.45 - Volontariato 19
Art.46 - Referendum 20
Capo II 20
Difensore civico 20
Art.47 – Difensore civico 20
Capo III 21
Attività amministrativa 21
Art. 48 - Obiettivi dell'attività amministrativa 21
Art. 49 - Forme di gestione dei servizi pubblici 21
Art. 50 - Aziende speciali 21
Art. 51 - Struttura delle aziende speciali 22
Art. 52 - Istituzioni 22
Art. 53 - Società partecipate 22

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 23

Capo I 23
Amministrazione comunale 23
Art. 54 - Principi strutturali e organizzativi 23
Art. 55 - Organizzazione degli uffici e del personale 23
Art. 56 - Regolamento degli uffici e dei servizi 23
Capo II 24
Personale direttivo 24
Art. 57 - Responsabili degli uffici e dei servizi 24
Art. 58 – Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi 24
Art. 59 – Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione 25
Art. 60 - Collaborazioni esterne 25
Art. 61 - Ufficio di indirizzo e di controllo 25
Art. 62– Incarichi di responsabile di servizio o ufficio 26
Capo III 26
Segretario comunale 26
Art. 63 – Segretario comunale 26
Art. 64 - Funzioni del Segretario Comunale 26
Art. 65 - Vicesegretario comunale 26
Capo IV 28
La responsabilità 28
Art. 66 - Responsabilità verso il Comune 28
Art. 67 - Responsabilità verso i terzi 28

Art. 68 - Responsabilità dei contabili 28
Capo V **29**
Finanza e contabilità **29**
Art. 69 - Ordinamento 29
Art. 70 - Controllo di gestione 29
Art. 71 - Attività finanziaria del Comune 29
Art. 72 - Amministrazione dei beni comunali 30
Art.73 - Bilancio comunale 30
Art. 74 - Attività contrattuale 30
Art. 75 – Organo di Revisione 30
Art. 76 - Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali 31

TITOLO V - DISPOSIZIONI DIVERSE **31**

Art. 77 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali 31
Art. 78 - Delega di funzioni alla comunità montana e alla Provincia. 31

TITOLO VI - L'ATTIVITA' NORMATIVA **31**

Art. 79– Ambito di applicazione dei regolamenti 31
Art. 80 – Procedimento di formazione dei regolamenti 32
Art. 81 - Entrata in vigore 32

STATUTO COMUNALE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Definizione

1. Il Comune di Valmadrera è Ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dal presente statuto.
2. Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà operando in forma coordinata con la provincia di Lecco relativamente alle funzioni attribuite a quest'ultima dall'ordinamento delle Autonomie locali.
3. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Art. 2 – Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, nonchè per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.
4. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Lecco, con la Regione Lombardia e la Comunità Montana del Lario Orientale nonché con il Parco del Monte Barro.
5. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
6. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
7. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
8. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art.3 – Territorio

1. Il territorio del Comune di Valmadrera confina con quello dei Comuni di Canzo, Civate, Galbiate, Malgrate, Mandello del Lario, Valbrona e con il lago di Como, ramo di Lecco.
2. Gli organi Comunali esercitano di norma le loro funzioni nel Palazzo Municipale, ove è la sede del Comune.

3. La sede del Comune è sita in via Roma 31. La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 4 – Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Il Comune ha un proprio Gonfalone ed un proprio stemma.
2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
3. Il Comune di Valmadrera, nel sigillo, negli atti e nei provvedimenti si fregia del titolo di Città e con il nome di "Città di Valmadrera" vi si identifica.
4. La legge e il regolamento disciplinano l'uso del Gonfalone, dello stemma e della fascia tricolore.
5. Il regolamento disciplina i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti ed associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.
6. La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un interesse pubblico.

Art. 5 - Finalità

1. Il Comune di Valmadrera rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico. Persegue la collaborazione e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche della comunità.
2. Il Comune concorre a garantire nell'ambito delle sue competenze, i diritti sanciti dalla Costituzione attuando idonei sistemi per renderli effettivi, in modo particolare per quanto riguarda la famiglia, gli anziani, gli inabili, gli invalidi, gli indigenti ed i soggetti che versano in situazione personale di emarginazione sociale.
3. Il Comune tutela il patrimonio naturale, storico ed artistico, favorisce lo sviluppo culturale e la pratica dilettantistica delle discipline sportive, cura un ordinato e corretto utilizzo del territorio, sostiene lo sviluppo economico di tutte le realtà produttive, commerciali e del terzo settore, nell'ambito delle scelte programmatiche stabilite dal Consiglio Comunale.
4. Il Comune promuove l'utilizzo della tecnologia e delle misure organizzative innovative reperibili sul mercato per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali e per le finalità di semplificazione, efficienza, efficacia ed economicità, nelle forme ritenute più idonee, come declinate nei propri regolamenti, conformemente a quanto disposto dalla normativa di settore.
5. Il Comune favorisce e sostiene tutte le azioni atte ad ottenere risparmio energetico e l'uso delle fonti rinnovabili. Il Comune concorre, anche in rapporto con le istituzioni europee ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, al fine di assolvere, nell'uso sostenibile ed equo delle risorse, la necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
6. Il Comune concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace, di sicurezza e di cooperazione dello sviluppo economico, sociale, culturale e secondo i principi di libertà, tolleranza e rispetto della dignità umana, al fine di contribuire ad una migliore conoscenza tra i popoli ed al superamento degli squilibri attualmente esistenti.
7. Il Comune risponde alla domanda di sicurezza sociale secondo due modalità, tra loro complementari, che si esplicitano attraverso:
   a) una costante e rinnovata capacità di collaborare, in materia di ordine e sicurezza pubblica e di contrasto alla criminalità, con le istituzioni dello Stato che esercitano tale competenza;
   b) politiche sempre più caratterizzate dalla volontà di ricercare ed elaborare interventi ed

iniziative di vera prevenzione ed integrazione sociale.

8. Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni, in particolare quelli non aventi scopo di lucro.

Art. 6 – Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
   a) riserva ad entrambi i sessi posti di componenti nelle commissioni consultive interne e in quelle di concorso, fermo restando il principio di cui alla normativa vigente;
   b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;
   c) garantisce la partecipazione dei dipendenti dei due sessi ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
   d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla legislazione nazionale.

Art. 7 – Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'azienda socio sanitaria territoriale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5.2.1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante i piani di zona e gli altri strumenti di programmazione socio-sanitaria previsti dal capo IV della legge 8.11.2000 n. 328, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 8 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio 679/2016 e della normativa nazionale in materia.

Art.9 – Partecipazione

1. Il Comune assicura la effettiva partecipazione di tutti i cittadini, nel rispetto delle leggi e dei relativi regolamenti, all'attività politica ed amministrativa dell'Ente.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei affinchè possa essere esercitata da tutti i cittadini singoli ed associati.

Art.10 - Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi coinvolgendo le locali scuole.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con

l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
4. Alle diverse iniziative proposte verranno coinvolti anche gli alunni residenti a Valmadrera e frequentanti le scuole del territorio.

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I
Organi e loro attribuzioni

Art.11- Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune. Egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art.12 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli Organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea prioritariamente dal Vicesegretario, se presente, o, in alternativa, dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane d'età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art.13 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.
5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 14 – Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto la maggiore cifra individuale. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri comunali che non intervengono per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art.15 - Diritti, doveri e poteri dei Consiglieri

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa e di controllo per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 16 del presente statuto.
4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art.16 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento

del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato la maggior cifra individuale.

2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri. Il consigliere che intenda uscire da un gruppo senza aderire ad altro gruppo esistente o in via di costituzione, o che non intenda costituire un nuovo gruppo, viene associato al gruppo misto o lo costituisce se non già esistente.
3. E' istituita, presso il Comune di Valmadrera, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 13 comma 5 e dall'art. 15 comma 3 del presente statuto. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.
4. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.
5. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

Art.17 - Pubblicità delle spese elettorali

1. Il deposito delle liste o delle candidature per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali, deve essere accompagnato da una dichiarazione relativa alle spese cui le liste ed i candidati devono vincolarsi.
2. Al termine della campagna elettorale deve essere reso pubblico, tramite affissione all'Albo pretorio del Comune, il rendiconto delle spese sostenute.

Capo II
Consiglio Comunale

Art.18 – Consiglio comunale – Poteri

1. Il Consiglio, eletto in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, ed è organo di indirizzo e controllo politico – amministrativo.
2. Adempie alle funzioni specificatamente ad esso demandate dalle leggi statali e dal presente statuto.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
4. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato con le stesse modalità dello statuto.

Art.19 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.
2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee

programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale o in occasione del bilancio preventivo ovvero del documento unico di programmazione (DUP), il Consiglio provvede, in sessione ordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art.20 - Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, del documento unico di programmazione (DUP) e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in quest'ultimo caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.
6. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, può essere notificato con trasmissione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) dalla casella istituzionale dell'Ente, registrata nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, presso l'indirizzo PEC depositato ovvero assegnato dall'Amministrazione Comunale ai Consiglieri comunali che abbiano preventivamente dichiarato di aderire al servizio; per tale ragione l'Ente fornisce a ciascun Consigliere, aderente al servizio, una casella di Posta elettronica Certificata (PEC) che verrà utilizzata per fini strettamente afferenti l'incarico ricoperto. Ove la spedizione telematica non potesse aver luogo, si procederà a recapitare l'avviso di convocazione con le modalità definite al comma 5.
7. In caso di utilizzo della Posta Elettronica Certificata, la consegna dell'avviso di convocazione si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di Posta Elettronica Certificata di ciascun Consigliere. Il corretto invio della convocazione risulterà dal messaggio della ricevuta di "accettazione" da parte del servizio di posta certificata utilizzato dall'Ente, mentre l'avvenuta consegna della convocazione risulterà dai messaggi della ricevuta di "consegna" da parte del servizio di Posta Elettronica Certificata utilizzato da ciascun Consigliere. Il messaggio di convocazione inviato e le predette ricevute sono conservate dal sistema di protocollazione e gestione documentale dell'Ente.
8. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
9. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente

pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
10. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie e tre per le sedute straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
11. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Art.21 - Numero legale per la validità delle sedute

1. La seduta del Consiglio comunale è valida qualora sia presente un numero di Consiglieri pari a quello previsto nel regolamento per la disciplina ed il funzionamento del Consiglio Comunale. A tal fine non si tiene conto degli Assessori che non siano Consiglieri comunali.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di un numero di Consiglieri Comunali come previsto nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, non inferiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco. In tale seduta il Consiglio comunale può deliberare solo sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.
3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
   a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
   b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
   c) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.

Art.22 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza. Qualora si debba provvedere a nomine o designazioni con voto limitato rispetto al numero dei nominandi o designandi, risulteranno eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti.
2. Non si computano per determinare il numero dei votanti:
   a) coloro che si astengono dalla votazione pur rimanendo in aula;
   b) le schede bianche e quelle nulle.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art.23 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Quando il Consiglio comunale deve designare rappresentanti della maggioranza e della minoranza consiliare si procede con votazione separata.

Art.24 - Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art.25 – Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi. Al fine di garantire la proporzionalità della rappresentanza nelle commissioni consiliari si adotta il voto ponderato, come disciplinato dal relativo regolamento.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei Responsabili dei servizi comunali e degli enti ed aziende dipendenti.
4. Le commissioni non esprimono pareri, ma possono proporre modifiche ai provvedimenti che sono sottoposti al loro esame.
5. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
6. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
7. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
8. La delibera di istituzione dovrà essere adottata con le stesse modalità di approvazione dello Statuto.

Art. 26 – Consigliere delegato

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può disporre che un Consigliere comunale sia autorizzato ad occuparsi di singole problematiche. Nel provvedimento sindacale sono indicati i compiti specifici affidati al Consigliere.
2. Il Consigliere delegato non ha potere di iniziativa autonoma.
3. Il Consigliere delegato può svolgere attività di analisi e di studio di determinati problemi e/o progetti che sottoporrà al vaglio del Sindaco, dell'Assessore competente o del Consiglio comunale.
4. Non è consentita la delega di firma.
5. Al Consigliere delegato non spetta alcuna indennità o emolumento.
6. Il Consigliere delegato può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Giunta Comunale all'ordine del giorno delle quali sono iscritti punti inerenti i compiti specifici affidati.

Capo III

Giunta Comunale

Art. 27 - Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività

amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art.28 - Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di Assessori, previsti dalla legge, nominati dal Sindaco. Tre Assessori possono essere scelti fra i cittadini non Consiglieri, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale.
2. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio e intervengono nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art.29 - Nomina della Giunta Comunale

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 10 giorni gli Assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco, non possono far parte della Giunta nè essere nominati rappresentanti del Comune.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art.30 - Funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa laddove non previste in apposito Regolamento.
3. Le sedute sono valide quando risulta presente la maggioranza assoluta dei componenti la Giunta e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art.31 – Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
   a) propone al Consiglio i regolamenti;
   b) approva i progetti definitivi, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
f) approva il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
h) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
i) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
j) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
k) approva gli strumenti di programmazione di propria competenza e le relative variazioni;
l) approva lo schema di bilancio di previsione pluriennale e del documento unico di programmazione (DUP);

Capo IV
Sindaco

Art.32 - Sindaco

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto secondo le norme di legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale e legale rappresentante del Comune.
3. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
4. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
5. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, e ai responsabili dei servizi e degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi.
6. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
7. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
8. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazioni interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Art.33 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori e può conferire deleghe ai Consiglieri comunali nel rispetto delle leggi; è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
   a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
   b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
   c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D. Lgs. 267/2000;
   d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
   e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
   f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art.34 - Attribuzioni di vigilanza e organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
4. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
   a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
   b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
   c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
   d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art.35 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art.36 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone elette dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art.37 - Vicesindaco e Assessori delegati

1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, provvede alla sostituzione del Sindaco l’Assessore, eletto Consigliere, più anziano di età.
3. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori per le rispettive specifiche materie, avviene da parte del Sindaco e deve essere comunicato al Consiglio o agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.
4. Il Vicesindaco presiede il Consiglio Comunale in caso di temporanea assenza o impedimento del Sindaco.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Partecipazione popolare

Art.38 – Forme partecipative

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere le prerogative previste dal presente titolo.

Art. 39 - Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione di Enti, Organismi, Associazioni e Comitati di cittadini, senza scopo di lucro, al fine di promuovere lo sviluppo culturale, sociale, sportivo - ricreativo, ovvero con il compito di concorrere alla migliore fruizione ed efficacia dei servizi comunali a domanda individuale.
2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati rappresentativi e consultivi, secondo le norme degli specifici regolamenti, che ne definiscono le funzioni e gli organi.
3. I comitati riferiscono della loro attività con una relazione che è inviata al Consiglio comunale.

Art.40 - Consultazioni

1. Il Comune può consultare, anche su loro richiesta, le organizzazioni locali e/o territoriali, dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali nonché le associazioni di cui al comma 2° dell'art.39, qualora debbano essere adottati provvedimenti concernenti le categorie o le associazioni.
2. Il Consiglio comunale, mediante apposito regolamento, può istituire organi di consultazione, in relazione a specifici argomenti o materie; in tali organi sarà prevista la rappresentanza degli enti o associazioni interessati.

Art.41 - Diritto di petizione

1. I cittadini ed i soggetti di cui agli artt. 39 e 40, possono rivolgere petizioni agli organi comunali per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
   Nel caso in cui la petizione sia proposta dai cittadini, essa deve essere sottoscritta da almeno 75 persone iscritte nelle liste elettorali del Comune.[1]

[1] Modificato con deliberazione CC n. 38 del 18.11.2024

2. La Giunta esamina le petizioni e, sentita la Commissione consiliare, ne dispone la trasmissione all'organo che deve adottare i provvedimenti conseguenti in forma espressa nei termini e nei tempi previsti dalla legge sul procedimento amministrativo vigente.[2]

Art.42 - Interrogazioni

1. Le organizzazioni di cui ai precedenti artt. 39 e 40 possono rivolgere interrogazioni scritte al Sindaco ed alla Giunta comunale.
2. La risposta è data per iscritto e se l'argomento è di competenza del Consiglio comunale, nella prima seduta successiva alla presentazione, il Sindaco ne dà comunicazione prima dell'inizio della seduta.

Art.43 - Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per l'adozione di provvedimenti amministrativi si esercita mediante la presentazione al Comune di proposte.
2. Qualora la proposta sia sottoscritta da un numero di elettori pari al 3% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla stessa dovrà essere provveduto dall'organo competente entro novanta giorni dalla sua presentazione. Negli altri casi la proposta potrà comunque essere esaminata dall'organo competente entro e non oltre il termine di 180 giorni dalla sua presentazione.
3. Tutte le predette iniziative sono comunicate a tutti i Consiglieri Comunali entro dieci giorni dalla loro ricezione.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
   a) tributi e tariffe dei servizi comunali;
   b) espropriazione per pubblica utilità;
   c) designazioni e nomine.

Art.44 - Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici e/o dei gruppi politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato legalmente costituite; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

Art.45 - Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in

[2] Modificato con deliberazione CC n. 38 del 18.11.2024

attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art.46 - Referendum

1. Un numero di elettori non inferiore al 10 % degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
   a) statuto comunale;
   b) regolamento del Consiglio comunale;
   c) piano di governo del territorio e strumenti urbanistici attuativi;
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 120 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno un terzo degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali, con esclusione del referendum abrogativo.
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Capo II

Difensore civico

Art.47 – Difensore civico

1. Al fine di garantire i cittadini contro atti lesivi dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa, il Comune attribuisce, previa convenzione con la Provincia, lo svolgimento delle predette funzioni al difensore civico territoriale.

Capo III

Attività amministrativa

Art. 48 - Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 49 - Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
   a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
   b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
   c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
   d) a mezzo di Istituzione o di fondazione o di impresa sociale, per l'esercizio di servizi sociali;
   e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
   f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune, conformemente alla disciplina statale di settore.

Art. 50 - Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi e in ogni caso nel rispetto del principio di prevalenza dei servizi

prestati nel proprio territorio.

Art. 51 - Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, che non ricadano in ipotesi di incompatibilità ed inconferibilità definite dalla legge, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
5. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
6. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

Art. 52 - Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Con regolamento possono essere previste forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 53 - Società partecipate

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione conformemente alla disciplina statale dettata in materia di Società partecipate.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria, fatti salvi i casi in cui ciò sia consentito dalla legge.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti

pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
6. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società partecipate e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Capo I

Amministrazione comunale

Art. 54 - Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
   a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
   b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
   c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
   d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici

Art. 55 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti il fabbisogno del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 56 - Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra

questi, il segretario generale e gli organi di governo.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Capo II

Personale direttivo

Art. 57 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 58 – Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
   Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
   a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti;
   b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
   c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
   d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
   e) emettono le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
   f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie;
   g) emettono le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 54 comma 2, del D. Lgs 18.8.2000, n. 267;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario;
j) forniscono al Segretario nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta degli strumenti di pianificazione gestionale;
k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Segretario e dal Sindaco;
l) rispondono, nei confronti del Segretario, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 59 – Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro ai sensi di legge.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 60 - Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei dell'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del mandato elettorale del Sindaco, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 61 - Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale, o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie ai sensi di legge.

Art. 62– Incarichi di responsabile di servizio o ufficio

1. Il Comune, in caso di vacanza nei posti di responsabile di servizio o di ufficio, ovvero di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può procedere all'assunzione, a tempo determinato, di personale mediante contratto di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, con contratto di diritto privato.
2. L'assunzione è disposta, a seguito di concorso per titoli e colloquio, con deliberazione della Giunta comunale, che ne fissa la durata, in misura non superiore a tre anni e comunque fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco, la retribuzione e le altre condizioni contrattuali, ivi compresa la possibilità di recesso da parte del Comune, fermi restando i requisiti di studio e/o specializzazione richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il rinnovo può essere disposto, per una sola volta, con motivata deliberazione della Giunta stessa e fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco.
3. I predetti incaricati sono soggetti alle norme stabilite per i dipendenti comunali.

Capo III

Segretario comunale

Art. 63 – Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionata dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune.

Art. 64 - Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario comunale partecipa alla Conferenza dei Capigruppo, e, eventualmente, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco.
3. Egli riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
4. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

Art. 65 - Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea in giurisprudenza o equipollente ai sensi di legge.
2. Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Capo IV

La responsabilità

Art. 66 - Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 67 - Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori, il Segretario e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni, o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 68 - Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

Capo V

Finanza e contabilità

Art. 69 - Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 70 - Controllo di gestione

1. Con apposite norme stabilite dal regolamento di contabilità, il Consiglio comunale definisce linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione deve consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta comunale propone immediatamente al Consiglio i provvedimenti necessari.

Art. 71 - Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 72 - Amministrazione dei beni comunali

1. Il Responsabile dell'area economico-finanziaria dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale.

Art.73 - Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine di legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 74 - Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 75 – Organo di Revisione

1. Il Consiglio comunale nomina l'Organo di revisione, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma, l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. L’organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. All’organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione.

Art. 76 - Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali

1. Gli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti e i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge, in tema di disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
2. Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1° debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

TITOLO V - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 77 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 78 - Delega di funzioni alla comunità montana e alla Provincia.

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana e alla Provincia l'esercizio di funzioni del Comune.
2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

TITOLO VI - L’ATTIVITA’ NORMATIVA

Art. 79– Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti:
   a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme di legge e con il presente Statuto;
   b) hanno efficacia limitata nell’ambito comunale;
   c) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, prevista dalla Legge;
   d) possono essere abrogati da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l’intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 80 – Procedimento di formazione dei regolamenti

1. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi di legge**,** fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge.
2. In apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente deve essere tenuto aggiornato un elenco con l'indicazione dei regolamenti comunali in vigore e delle modalità per estrarne copia o prenderne visione.

Art. 81 - Entrata in vigore

1. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nell'apposita sezione "Albo Pretorio" del sito istituzionale del Comune di Valmadrera.